

REGOLAMENTO (CE) N. 367/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 18,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. MISURE ESISTENTI E INDAGINI CONCLUSE RIGUARDANTI LO STESSO PRODOTTO

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2597/1999 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato («PET») classificabili ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90 e originari dell'India (di seguito «le misure compensative definitive»). Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra il 3,8 % e il 19,1 % per gli esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 19,1 % per tutte le altre società.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1676/2001 ⁽³⁾ il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 % e il 62,6 % sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India (di seguito «le misure antidumping definitive»), fatta eccezione per le importazioni provenienti da cinque società indiane (Ester Industries Limited (di seguito «Ester»), Flex Industries Limited (di seguito «Flex»), Garware Polyester Limited (di seguito «Garware»), MTZ Polyesters Limited (di seguito «MTZ») e Polyplex Corporation Limited (di seguito «Polyplex»), dalle quali sono stati accettati impegni con la decisione 2001/645/CE della Commissione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56.

- (3) Si prende atto del fatto che la società già nota come MTZ Polyesters Limited ha cambiato nome nel dicembre 2000 ed è ora denominata MTZ Polyfilms Limited. Questo cambiamento di nome non ha inciso in alcun modo sui risultati del regolamento (CE) n. 2597/1999 e sul diritto della società a beneficiare dell'aliquota del dazio individuale concessa sotto il precedente nome. La Commissione ha annunciato il cambiamento di nome di MTZ il 17 febbraio 2005 con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾. MTZ ha inoltre cambiato indirizzo con effetto dal luglio 2005, senza peraltro che siano intervenuti altri mutamenti nell'assetto proprietario, nella struttura o nel funzionamento della società. Occorre pertanto modificare l'indirizzo della società.

- (4) Con i regolamenti (CE) n. 1975/2004 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 1976/2004 ⁽⁷⁾ il Consiglio ha esteso le misure compensative e antidumping definitive sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto sia dichiarato o meno originario del Brasile o di Israele.

- (5) Il 28 giugno 2002 ⁽⁸⁾, la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale limitato alla forma delle misure compensative definitive e in particolare all'esame dell'accettabilità di un impegno offerto da un produttore esportatore indiano, conformemente all'articolo 19 del regolamento di base. Il riesame si è concluso con l'adozione del regolamento (CE) n. 365/2006 del Consiglio ⁽⁹⁾.

- (6) Il 22 novembre 2003 ⁽¹⁰⁾, la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale limitato alla forma delle misure antidumping definitive. Il riesame si è concluso con l'adozione del regolamento (CE) n. 365/2006.

- (7) Il 4 gennaio 2005 ⁽¹¹⁾, la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale limitato al livello delle misure antidumping definitive. Il riesame si è concluso con l'adozione del regolamento (CE) n. 365/2006 che ha modificato il livello delle misure antidumping definitive.

⁽⁵⁾ GU C 40 del 17.2.2005, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 342 del 18.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 101/2006 (GU L 17 del 21.1.2006, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 342 del 18.11.2004, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 101/2006.

⁽⁸⁾ GU C 154 del 28.6.2002, pag. 2.

⁽⁹⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽¹⁰⁾ GU C 281 del 22.11.2003, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU C 1 del 4.1.2005, pag. 5.